



Nr. 67 Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciotto**, questo giorno **venti** del mese di **Dicembre** alle ore 19:40 in NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

Nominativo	Funzione	P.A	Nominativo	Funzione	P.A
CARLETTI ELENA	Presidente	P	LASAGNI SARA	Consigliere	P
MARIANI CERATI DANIELE	Consigliere	P	OLIVA SIMONE	Consigliere	P
LUCENTI EVA	Consigliere	P	GARERI DANIELE	Consigliere	P
SCOTTINI MONICA	Consigliere	A	FANTINATI CRISTINA	Consigliere	P
CATELLANI MANUELA	Consigliere	P	PELLINI EMANUELA	Consigliere	A
ZARANTONELLO SIMONE	Consigliere	P	MELLI MAURO	Consigliere	P
FURLAN DANIEL	Consigliere	P	PATERLINI STEFANO	Consigliere	A
MORANDO MARCELLO	Consigliere	P	MULE' GIOVANNI	Consigliere	P
BOCEDI LAURA	Consigliere	P			

Totale Presenti: **14**

Totale Assenti: **3**

La seduta è presieduta dal Sindaco **Elena Carletti** .

Assiste alla seduta il Segretario **Francesca Scarmiglia**.

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 14 componenti, dichiara aperta la seduta.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

SEDUTA DEL 20/12/2018

SEDUTA PUBBLICA

Presenti all'appello n. 14 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri Scottini Monica, Pellini Emanuela e Paterlini Stefano.

Il Sindaco introduce l'argomento precisando che si tratta del primo, ora inserito al n. 2 dell'ordine del giorno, insieme ai due successivi, che riguardano la fiscalità locale e ne propone una presentazione complessiva.

Cede, quindi, la parola all'Assessore Zarantonello Simone, Consigliere e Capogruppo "Novellara Bene Comune", il quale precisa che, rispetto all'anno precedente, le tariffe sono rimaste invariate.

Interviene il Consigliere Melli Mauro, capogruppo "Indipendente per Novellara", il quale evidenzia come l'addizionale comunale IRPEF, così come l'IMU, resteranno invariate per il 2020 mentre ne denota l'aumento già dal 2021, ipotesi che, nonostante ritenga l'Amministrazione non responsabile in merito, non lo vede favorevole.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in materia di tributi locali;
- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*";
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato: "*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- l'art. 1, commi 380 e seguenti, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, che, all'art. 1, commi da 707 a 718;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove si prevede che gli "*Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le deliberazioni del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

VISTO l'art. 151, comma 1, del TUEL, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, anticipando al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono effettuare l'invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ai fini dell'efficacia delle medesime;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 31/01/2018, con la quale sono state definite le aliquote e le agevolazioni per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2018;

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2019, confermando quanto previsto nel 2018:

ALIQUTA	FATTISPECIE
5,00 ‰	<p>ALIQUTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
ESENTE	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>ANZIANI E DISABILI E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti</p>

<p style="text-align: center;">ESENTE</p>	<p>all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p>FORZE DI POLIZIA E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Sono esenti le: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</p> <p>ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p> <p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
<p style="text-align: center;">5,00 ‰</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI ex IACP Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p style="text-align: center;">7,60 ‰</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Ai sensi del c. 53, L. 208/2015, l'imposta è ridotta al 75%</p>
	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</p>

<p>10,10 ‰</p>	<p>CONCESSI IN COMODATO PARENTI I° GRADO Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</p> <p>COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA: La base imponibile IMU è ridotta del 50%</p>
<p>10,10‰</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA PER: ALTRI FABBRICATI ABITATIVI: Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle suddette abitazioni (C/6, C/7, C/2);</p> <p>ALTRI IMMOBILI: La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza) • C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)
<p>10,10‰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. <p>per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) Legge 228/2012 - di cui;</p> <p>- 7,60‰ quale riserva dello Stato;</p>

	2,50‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).
10,10‰	<p>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie;</p> <p>-----</p> <p><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; - costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
10,60‰	<p>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI per gli immobili (abitazioni e relative pertinenze nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2) tenuti a disposizione del proprietario e/o privi di contratto di locazione registrato o comodato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione</p>

RAMMENTATO che la funzione di gestione dei tributi locali è stata trasferita all'Unione Bassa Reggiana con decorrenza dal 1 aprile 2014 e che, pertanto, le attività di gestione del tributo sono affidate al funzionario responsabile individuato dall'Unione, che ha predisposto la presente proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:

- il responsabile del 1° Settore – Affari generali, amministrazione e controllo di gestione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;
- il responsabile finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione

e che detti pareri sono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO inoltre il parere del Revisore Unico dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del TUEL, con verbale n. 27 del 26.11.2018;

Entra durante la votazione, senza prenderne parte, il Consigliere Scottini Monica. Presenti n. 15.

CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Fantinati Cristina "Insieme", Mulè Giovanni "Movimento 5 Stelle" e Melli Mauro "Indipendente per Novellara") legalmente espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri votanti su 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le aliquote e le detrazioni valide ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2018, come dettagliatamente indicate in premessa;
2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 208/2015;
3. DI DARE ATTO che:
 - per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia;
 - la presente deliberazione esplica la propria efficacia, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, dal 1 gennaio 2018;
 - il gettito previsto del tributo, quantificato in € 2.900.000, sarà introitato su apposito stanziamento allocato al titolo 1, tipologia 101, dell'entrata del bilancio;
4. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento il dott. Giacomo Spatazza - Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione Bassa Reggiana;
5. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
6. DI DICHIARARE, con separata votazione che ha dato il medesimo risultato sopra riportato, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs. 267/2000, stante l'urgenza di pervenire all'approvazione del bilancio di previsione 2018 e dei relativi allegati, cui è collegata la presente deliberazione.

.-.-.

(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri, all'occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco

Elena Carletti

Il Segretario

Francesca Scarmiglia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente nonché successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.”